

## Direttive sulla costituzione e sulle procedure di riconoscimento dei consorzi forestali

### INDICE

1. Premessa .....	1
2. Quadro normativo regionale di riferimento .....	2
3. I dati dei consorzi.....	3
4. Costituzione dei consorzi .....	4
4.1 Lo Statuto e il regolamento interno.....	4
4.2 Il direttore tecnico .....	5
4.3 Comunicazioni a Regione Lombardia.....	5
5. Conferimento dei terreni .....	6
6. Attività dei consorzi .....	6
6.1 Elenco delle attività .....	6
6.2 Localizzazione delle attività.....	7
6.3 Affidamento diretto dei lavori.....	7
7. Gestione dei terreni conferiti e piano dei lavori .....	7
7.1 Gestione dei terreni boscati e pascolivi.....	8
7.2 Utilizzo della ripresa .....	9
7.3 Certificazione forestale FSC e PEFC.....	9
7.4 Gestione della viabilità agro-silvo-pastorale.....	9
7.5 Affidamento dei lavori o servizi .....	9
7.6 Piano dei lavori.....	10
8. Procedure per il riconoscimento regionale .....	10
8.1 Requisiti per il riconoscimento regionale.....	10
8.2 Domanda per il riconoscimento regionale .....	11
8.3 Istruttoria .....	11
8.4 Provvedimento di riconoscimento regionale .....	12
8.5 Verifiche amministrative.....	12
8.6 Consorzio forestale di secondo livello .....	12
8.7 Procedure di riconoscimento del Consorzio forestale di secondo livello .....	13
9. Consorzi forestali già riconosciuti .....	13
9.1 Adeguamento.....	13
9.2 Monitoraggio delle attività dei consorzi.....	13
9.3 Perdita temporanea di superfici per eventi eccezionali .....	14
10. Finanziamento dei consorzi forestali.....	14
10.1 IVA come spesa ammissibile .....	15
11. Altre attività.....	15
11.1 Controlli specifici sul mantenimento dei requisiti .....	15
11.2 Restituzione dei dati: Rapporto sullo Stato delle Foreste e Geoportale .....	16
11.3 Mantenimento o perdita del riconoscimento regionale.....	16
12. Ulteriori precisazioni tecniche.....	16

### 1. Premessa

Le prime tracce sui Consorzi forestali nell'ordinamento giuridico italiano si trovano nella prima legge forestale, la L. 3917/1877 (abrogata nel 2008) che all'art. 13 prevedeva la possibilità per i privati di riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati. Successivamente, la L. 277/1910 (abrogata nel 2008) prevedeva la possibilità per i Comuni e altri enti di riunirsi, sotto la direzione dell'Autorità forestale, per lavori di rimboschimento (art. 26), facoltà accordata anche ai privati (art. 28).

Col r.d. 3267/1923, ancora in vigore, si dà facoltà all'Amministrazione forestale, alle Province ed ai Comuni, da soli o riuniti in consorzio, di promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati

anch'essi sottoposti a vincolo (art. 75). In particolare, i Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli loro appartenenti mediante la costituzione di aziende speciali (art. 139 e seguenti). Per quanto riguarda i privati, il regio decreto prevede che i proprietari di terreni vincolati possono riunirsi in consorzio al fine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi e detta disposizioni su tali consorzi (art. 79 e seguenti). Inoltre, i privati possono aderire all'iniziativa degli Enti pubblici, eseguendo per proprio conto i lavori, oppure cedere i loro terreni all'Amministrazione forestale, od agli Enti che hanno promosso il rimboschimento, per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture (art. 76).

Per quanto riguarda la normativa regionale, il primo riferimento normativo è contenuto nella l.r. 8/1976, la prima legge forestale regionale, precisamente all'art. 8 c. 5 e all'art. 10 c. 3 e 4, che favoriva l'avviamento e la gestione di consorzi forestali ed aziende speciali forestali comprendenti proprietà pubbliche o private. Quindi, mentre la normativa statale privilegia due forme gestionali distinte per i terreni pubblici e privati (rispettivamente aziende speciali e consorzi), la normativa regionale ne favorisce la gestione unitaria attraverso il consorzio forestale.

La disciplina regionale è stata però, da ultimo, confermata dal d.lgs. 34/2018, che considera i consorzi forestali fra le aziende private (art. 10 c. 5), prevedendo che le Regioni promuovano *«l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni.»*

Tutta la predetta normativa è finalizzata alla costituzione di forme associative quale strumento per contrastare l'abbandono del territorio montano, per coordinare le azioni di imboschimento della pianura e, in generale, per stimolare la gestione attiva del bosco.

Infatti, oltre un quarto del territorio regionale è coperto da boschi, ma la proprietà di questi è sovente molto frazionata, soprattutto in pianura, in collina e nella bassa montagna. Al frazionamento si associano spesso lo spopolamento della montagna e talvolta il disinteresse nella gestione del proprio bosco. Tutti questi fattori sono limitanti nella gestione attiva del territorio e nella prevenzione delle calamità naturali: il bosco, abbandonato a sé stesso, non riesce a contrastare efficacemente le avversità atmosferiche. Smottamenti, crolli di alberi ed erosione ne sono spesso la conseguenza.

I consorzi forestali, pertanto, svolgono un'importante funzione di pubblica utilità a favore della collettività, che ne giustifica la concessione di un aiuto pubblico.

## 2. Quadro normativo regionale di riferimento

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), nella quale è confluita la precedente l.r. 27/2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale), prevede all'art. 56 "Associazionismo e consorzi forestali" comma 1, la possibilità di promuovere consorzi forestali per la valorizzazione del patrimonio forestale<sup>1</sup>. Il comma 2 prevede<sup>2</sup> che i consorzi forestali sono costituiti volontariamente non solo da proprietari pubblici o privati, ma anche da altri soggetti appartenenti alla filiera bosco legno, quali le imprese boschive trattate al successivo articolo 57 "Albo delle imprese boschive". Lo stesso comma, dopo le modifiche apportate

---

<sup>1</sup> «1) La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.»

<sup>2</sup> «2) I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di miglioramento fondiario di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di apicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte prevalentemente sui terreni conferiti dai soci, nonché sul reticolo idrico minore, sulla viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 59 e sulla rete escursionistica di cui alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia). I consorzi forestali svolgono altresì assistenza tecnica prevalentemente nei confronti dei loro soci.»

dalla l.r. 13/2020, dispone che le attività prevalenti del consorzio forestale (attività selvicolturali<sup>3</sup>, miglioramento fondiario, apicoltura, assistenza tecnica) siano svolte prevalentemente sui terreni conferiti in gestione al consorzio stesso, sul reticolo idrico minore, sulla viabilità agro-silvo-pastorale e sulla rete escursionistica. L'assistenza tecnica, vi si legge, deve essere svolta in prevalenza nei confronti dei propri soci.

Il comma 3 dispone in merito ai consorzi forestali interamente costituiti da soggetti privati<sup>4</sup>.

Il comma 4 sottolinea l'obbligo dei consorzi forestali di gestire direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, oppure in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale esistente<sup>5</sup>.

Inoltre, appare importante ricordare il comma 5, il quale prevede<sup>6</sup> che, se la maggior parte della superficie conferita in gestione è pubblica, il consorzio è tenuto al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

Il comma 5 bis prevede che i consorzi forestali riconosciuti possano aggregarsi in consorzi di secondo livello per l'erogazione di servizi di supporto ai loro associati.

Infine, il comma 7 prevede<sup>7</sup> che Regione Lombardia disponga sulle procedure di costituzione e di riconoscimento dei consorzi forestali.

### 3. I dati dei consorzi

Esistono attualmente ventitré consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia. Il Rapporto sullo Stato delle foreste, elaborato da ERSAF ai sensi dell'art. 47 c. 1 bis della l.r. 31/2008, riporta un'ampia disamina dei consorzi e delle loro attività. In estrema sintesi, essi gestiscono complessivamente<sup>8</sup> quasi 98.000 ettari di superficie silvo-pastorale o improduttiva, di cui circa 86.000 ettari di boschi (circa l'88% dei terreni conferiti in gestione), che rappresentano quasi il 14% dell'estensione dei boschi dell'intera Lombardia. Quasi 51.000 ettari di boschi sono certificati PEFC. Circa il 9% dei terreni conferiti sono incolti o improduttivi e meno del 2% interessano colture erbacee (prati o pascoli).

Importante è la mole di interventi, spesso di pubblica utilità, realizzati grazie a fondi pubblici, europei o regionali.

In pianura, grazie ai fondi comunitari del Programma di Sviluppo Rurale, ai fondi regionali della l.r. 31/2008 (misure forestali e sistemi verdi) e ai proventi della compensazione forestale a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco, i consorzi forestali di pianura hanno realizzato dal 2002 a oggi diverse migliaia di ettari di nuovi boschi, creando importanti corridoi ecologici, in particolare lungo il fiume Po, che contribuiscono al miglioramento del paesaggio e all'incremento in modo significativo della biodiversità animale e vegetale.

---

<sup>3</sup> Cfr. art. 50 c. 1) l.r. 31/2008: «1) Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica»

<sup>4</sup> «3) Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile»

<sup>5</sup> «4) I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale»

<sup>6</sup> «5) Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali»

<sup>7</sup> «7) La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento»

<sup>8</sup> Dati aggiornati al 31 dicembre 2019.

In montagna, sempre coi fondi sopra citati, i consorzi forestali eseguono interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, di realizzazione e di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e miglioramento dei boschi al fine di aumentarne il valore ambientale e sociale; negli ultimi anni sono stati affidati lavori per alcune decine di milioni di euro.

Si aggiungano inoltre i fondi regionali dei servizi ambientali, per i quali dal 2006 ad oggi sono stati affidati lavori per diversi milioni di euro. Si tratta di lavori di prevenzione del dissesto e di piccoli interventi di miglioramento delle funzioni ambientali e di accesso e fruibilità del territorio.

Riguardo al taglio colturale del bosco, i consorzi forestali affidano spesso il lavoro a imprese boschive o a imprese agricole in caso di tagli di utilizzazione; in altri casi si tratta di tagli di uso civico realizzati da privati cittadini, mentre i tagli effettuati direttamente dalle proprie maestranze sono per lo più lavori rientranti fra le cure colturali (diradamenti, conversioni, tagli di piante morte o deperienti, ecc.) anche se non mancano i consorzi ben attrezzati per eseguire utilizzazioni in fustaie.

Per una ben più ampia disamina dei dati, si rimanda alle edizioni annuali del Rapporto sullo Stato delle Foreste, dove annualmente sono illustrati al Consiglio regionale della Lombardia, in un apposito capitolo interamente dedicato ai Consorzi Forestali, i dati del personale, dei lavori eseguiti e delle denunce di taglio dei terreni gestiti dai consorzi forestali.

+

## **4. Costituzione dei consorzi**

I consorzi forestali sono costituiti da soci, in numero di almeno cinque (*cfr. cooperativa*), che possono essere:

- proprietari (oppure titolari di altri diritti reali o concessionari) di boschi e di altri terreni, che li conferiscono in gestione al consorzio forestale;
- enti forestali;
- imprese boschive (riconosciute da Regione Lombardia o con analoghe qualifiche) o imprese agricole;
- imprese di lavorazione o trasformazione del legno o di altri prodotti del bosco;
- imprese di lavorazione o trasformazione dei prodotti di alpeggio;
- altre persone giuridiche che svolgono lavori attinenti alle attività del consorzio forestale.

I consorzi forestali hanno personalità giuridica di diritto privato.

Nel Consorzio forestale operano:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- un presidente e un vicepresidente;
- un revisore dei conti;
- un direttore tecnico.

Presidente e vicepresidente fanno parte del consiglio di amministrazione che, complessivamente, consta di un numero di membri compreso fra tre e nove.

Il consorzio forestale è "imprenditore agricolo" ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e deve essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio in una delle seguenti sezioni speciali: "Imprese agricole" o "Imprenditori agricoli" o "Coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

### **4.1 Lo Statuto e il regolamento interno**

Il consorzio forestale ha un proprio statuto, approvato con atto pubblico avanti a notaio, e un regolamento interno di funzionamento.

Lo statuto definisce fra l'altro:

- la denominazione, la sede, le finalità e la durata del consorzio;
- le attività del consorzio;
- le modalità di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;

- gli obblighi e le responsabilità dei soci;
- le sanzioni per inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati;
- il ruolo dell'assemblea dei soci e il peso di voto dei singoli soci;
- la composizione e il ruolo del consiglio di amministrazione;
- la nomina e il ruolo del presidente e del vicepresidente;
- la nomina e il ruolo del revisore dei conti;
- la nomina e il ruolo del direttore tecnico;
- la gestione finanziaria del consorzio.

Il regolamento interno disciplina il funzionamento del consorzio e in particolare la stesura del piano dei lavori. Il regolamento inoltre definisce l'organizzazione del consorzio e stabilisce regole condivise affinché:

- il Consorzio possa definire i propri obiettivi a breve e medio termine, anche attraverso il piano dei lavori o il piano di assestamento forestale;
- i soci possano conoscere gli interventi di miglioramento e di utilizzazione dei terreni che dovranno realizzare negli anni successivi, evitando così il sorgere di criticità e frizioni fra i diversi soci;
- sia chiaro a tutti quali interventi saranno realizzati o per quali interventi si chiederà un aiuto pubblico, stabilendo tempi e modi per presentare opposizioni, critiche o suggerimenti e permettendo così al Consorzio di avere una chiara ed effettiva disponibilità dei terreni.

Lo statuto e il regolamento interno sono approvati dall'assemblea dei soci con maggioranza del numero dei soci.

## **4.2 Il direttore tecnico**

Il direttore tecnico è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. Deve essere laureato in scienze forestali o in scienze agrarie o in altre discipline equipollenti o equivalenti per legge ed iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

La direzione del Consorzio Forestale costituisce attività professionale ai sensi dell'art.3 della L. 3/1976 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) e s.m.i., per lo svolgimento della quale il direttore è tenuto al rispetto della normativa che regola l'esercizio della professione del dottore agronomo e del dottore forestale.

Il direttore assiste, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, dove svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione può regolamentare o limitare, con apposito "Codice etico", lo svolgimento di attività professionali da parte del direttore a favore di soci del consorzio.

Nessuno può essere direttore di più di due consorzi forestali riconosciuti.

Qualora il Direttore del consorzio sia un dipendente di un ente pubblico che eroga ad esso contributi pubblici o che è comunque coinvolto nel processo di erogazione di contributi pubblici al consorzio o che svolge attività di controllo sul consorzio forestale stesso, l'ente pubblico comunica alla Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia le precauzioni messe in atto, nel rispetto delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di prevenire ogni possibile conflitto di interessi.

## **4.3 Comunicazioni a Regione Lombardia**

Il Presidente comunica via pec alla Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia entro dieci giorni dall'evento:

- la nomina e la riconferma del direttore;
- l'approvazione di modifiche o integrazioni allo statuto o al regolamento interno;
- l'avvio delle procedure di scioglimento, fallimento, chiusura o messa in liquidazione del consorzio.

Il Direttore tecnico comunica via pec alla Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia entro dieci giorni dall'evento:

- la nomina e la riconferma del presidente;
- il cambio di sede legale od operativa;
- il cambio di recapiti pec, email o telefonici degli uffici, del Presidente e del direttore stesso;
- il calo delle superfici conferite sotto la soglia minima indicata al paragrafo 7.

## **5. Conferimento dei terreni**

I terreni possono essere conferiti in gestione ai consorzi forestali sia da soci che da non soci.

Il conferimento del patrimonio silvo-pastorale, che deve sempre avvenire con atto scritto, avente data certa, firmato dal conferente e dal Presidente del Consorzio per accettazione, può essere regolato con le seguenti modalità:

- usufrutto;
- enfiteusi;
- affitto;
- comodato d'uso;
- convenzione;
- concessione.

Il consorzio forestale può anche prendere direttamente in gestione terreni del demanio statale o regionale, mediante concessione rilasciata ai sensi della vigente normativa.

La durata del conferimento è libera, ma tuttavia:

- ogni consorzio nel proprio statuto può prevedere un limite minimo della durata del conferimento di tutti i terreni o dei soli terreni sui quali il consorzio effettui investimenti o particolari miglioramenti fondiari;
- salvo differente disposizione nei bandi di finanziamento, nel caso in cui gli investimenti o miglioramenti fondiari siano realizzati in tutto o in parte con fondi pubblici, il conferimento deve avere durata almeno quinquennale dall'ultimo pagamento effettuato dalla pubblica amministrazione e relativo a interventi strutturali. La presente regola non si applica pertanto ai pagamenti relativi ai premi connessi alle superfici o ai capi di bestiame<sup>9</sup>.

Ogni consorzio forestale non può avere in conferimento più del 60% dei terreni:

- da un'unica persona fisica o giuridica;
- da un unico proprietario, eccezion fatta nel caso dei terreni del demanio fluviale.

## **6. Attività dei consorzi**

### **6.1 Elenco delle attività**

I consorzi forestali devono svolgere prevalentemente le attività di miglioramento fondiario, le attività di assistenza tecnica, le attività selvicolturali, nonché le attività di alpicoltura. Tali attività sono svolte prevalentemente sui terreni conferiti.

Fra le predette attività prioritarie di legge rientrano le seguenti:

- La gestione integrata e unitaria dei terreni silvo-pastorali loro conferiti in gestione, anche attraverso l'utilizzo di proprie maestranze;
- Lo sviluppo integrato della filiera bosco legno energia e l'incremento delle utilizzazioni boschive, anche attraverso la massima collaborazione con le imprese boschive e le imprese di lavorazione e di trasformazione del legno;
- L'acquisizione della certificazione forestale sostenibile;

---

<sup>9</sup> Quali ad esempio i premi annuali di manutenzione e di mancato reddito delle misure connesse all'imboschimento o alla realizzazione di siepi e fasce tampone, i premi del pagamento unico per i terreni agricoli (PAC) e i premi di indennità compensativa in zone montane o svantaggiate.

- La valorizzazione della risorsa legno, in particolare attraverso la stipulazione di contratti pluriennali di fornitura di materiale legnoso ai soci e alle altre imprese della filiera, nonché la valorizzazione dei prodotti legnosi secondari per le filiere artigianali;
- La valorizzazione dei prodotti boschivi non legnosi, quali le castagne, i frutti del sottobosco, funghi e tartufi, erbe officinali, anche attraverso la loro vendita diretta;
- La valorizzazione del bosco sotto gli aspetti naturalistici, paesaggistici, turistico ricreativi;
- La conservazione di superfici erbacee nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, favorendo la gestione economica di tali aree per prevenire la colonizzazione del bosco;
- L'incremento della copertura boschiva nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, con obiettivi di integrazione della rete ecologica principale, di tutela della biodiversità e di fruizione sociale compatibile;
- La manutenzione e la nuova realizzazione della rete di viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'art. 59 l.r. 31/2008;
- La prevenzione e la sistemazione del dissesto idrogeologico del territorio, privilegiando tecniche di bioingegneria forestale che utilizzino, fra l'altro, il legno locale;
- La valorizzazione del legno locale, attraverso la realizzazione, la posa o la vendita di elementi di arredo e di fruizione (tavoli, panche, staccionate, ponticelli, bacheche, cartelli, cestini, altane, compostiere ecc.), non trattato con sostanze chimiche di sintesi;
- La gestione e il miglioramento degli alpeggi loro affidati e la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli d'alpeggio;
- Le attività di miglioramento fondiario di cui all'articolo 2 del regio decreto 215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale);
- La manutenzione del reticolo idrico minore;
- La manutenzione della rete escursionistica di cui alla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia);
- Le attività legate allo sviluppo rurale e ambientale del territorio di riferimento.

Il consorzio forestale deve ricavare almeno il 60% del proprio fatturato medio **dell'ultimo triennio** dallo svolgimento delle suddette attività. Nel caso di consorzi forestali riconosciuti come "*società in house*", ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016, la predetta percentuale deve essere di oltre l'80%.

## 6.2 Localizzazione delle attività

Come disposto dall'art. 56 l.r. 31/2008, le attività possono essere svolte prevalentemente nei seguenti luoghi:

- 1) sui terreni conferiti in gestione dai soci;
- 2) sul reticolo idrico minore ("RIM");
- 3) sulla viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'art. 59 l.r. 31/2008;
- 4) sulla rete escursionistica di cui alla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia);

Il consorzio forestale deve ricavare almeno il 60% del proprio fatturato medio dell'ultimo triennio dallo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 6.1 **nei suddetti luoghi**. Nel caso di consorzi forestali riconosciuti come "*società in house*", ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016, tale percentuale deve essere di oltre l'80%.

Si ricorda tuttavia che la normativa alla base dei bandi di contributo del settore agricolo e forestale normalmente subordina l'erogazione di sussidi economici al possesso dei terreni e alla loro registrazione sul «fascicolo aziendale».

## 6.3 Affidamento diretto dei lavori.

Il consorzio forestale, nel conseguimento delle sue attività istituzionali, può beneficiare di affidamenti diretti da parte di Enti pubblici nel rispetto delle norme del codice appalti e delle altre norme speciali applicabili in base alla natura giuridica del Consorzio (ad es. affidamenti in house ex art. 192 D. lgs. 50/2016 per i consorzi riconosciuti da ANAC, art. 14 e 15 d. lgs. 228/2001 in quanto impresa agricola).

## 7. Gestione dei terreni conferiti e piano dei lavori

I terreni conferiti in gestione devono essere iscritti nel fascicolo aziendale del Consorzio forestale all'interno del Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (di seguito "SIS.CO") e ivi mantenuti per tutta la durata del conferimento. In

caso sia revocato il conferimento, il direttore provvede affinché detti terreni siano tolti dal fascicolo aziendale al più presto e comunque entro due mesi dalla revoca.

Possono essere inoltre conferiti in gestione ai consorzi forestali senza obbligo di inserimento nel fascicolo aziendale e quindi in SIS.CO:

- il reticolo idrico minore;
- la viabilità agro-silvo-pastorale;
- la viabilità minore a carattere turistico o escursionistico.

Ogni consorzio deve avere in gestione, diretta e disponibile, una "superficie silvo-pastorale" in Lombardia di almeno:

- 300 ettari qualora i terreni si trovino prevalentemente in comuni classificati "pianura" o "collina" da ISTAT<sup>10</sup>;
- 600 ettari qualora i terreni si trovino prevalentemente in comuni classificati "montagna" da ISTAT e siano per oltre due terzi di proprietà privata;
- 1.000 ettari qualora i terreni si trovino prevalentemente in comuni classificati "montagna" da ISTAT e siano per almeno un terzo di proprietà pubblica.

Costituiscono la predetta "superficie silvo-pastorale" i seguenti terreni, a patto che siano posti in Lombardia e inseriti nel fascicolo aziendale del consorzio forestale costituito presso il SIS.CO:

- boschi così classificati dalla vigente normativa regionale, compresi i castagneti da frutto e i terreni assimilati per legge ai boschi;
- impianti di arboricoltura da legno (compresi i pioppeti ed i cedui da biomassa);
- impianti arborei per la produzione di "frutti" del bosco (es. funghi, tartufi, noci, nocciole);
- pascoli o prati permanenti, da calcolarsi al netto delle tare improduttive<sup>11</sup>.

Possono essere conteggiati solo i terreni conferiti con atto scritto avente data certa e registrati nel fascicolo aziendale con un codice coltura che indichi in maniera chiara e coerente la coltivazione esistente. Ad esempio, un pioppeto indicato in fascicolo aziendale con un codice generico come "terreno ritirato dai seminativi" non può essere conteggiato. Di conseguenza, non sono conteggiabili le particelle di superficie inferiore a 5.000 mq inserite nel fascicolo aziendale senza titolo di conduzione.

Il direttore del consorzio provvede affinché il fascicolo aziendale del SIS.CO sia sempre aggiornato con l'indicazione della corretta qualità di coltura.

## 7.1 Gestione dei terreni boscati e pascolivi

Il consorzio forestale gestisce direttamente i terreni boscati e pascolivi ricevuti in conferimento, o eventualmente di proprietà, tramite uno o più piani di assestamento forestale, anche a carattere semplificato o altro rilievo sommario, che stimino la provvigione e gli incrementi e che individuino la ripresa di massa principale utilizzabile e le principali migliorie da apportare ai terreni e alla rete viaria. Preferibilmente, il consorzio redige un unico piano o rilievo per l'intera superficie conferita in gestione. Il piano o il rilievo sono redatti dal direttore del consorzio, da un altro tecnico abilitato del consorzio o in subordine da un tecnico esterno nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore del consorzio o, per i consorzi aventi natura pubblica, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Fatto salvo quanto previsto per gli usi civici<sup>12</sup>, i prodotti dei terreni conferiti (legname, prodotti agricoli, prodotti non legnosi ecc.), non ritirati gratuitamente dai conferenti per autoconsumo, sono utilizzati nei lavori del consorzio (es. bioingegneria forestale, creazione di arredo ecc.) oppure venduti direttamente dal consorzio forestale. Ogni conferente può ritirare gratuitamente per autoconsumo, ogni anno, non più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e non più di dieci metri cubi di legname da opera. I conferenti non possono vendere o commercializzare prodotti agricoli o forestali dei terreni conferiti al consorzio forestale.

<sup>10</sup> Si ricorda che la collina ISTAT corrisponde di fatto con l'alta pianura non irrigua e con la fascia delle colline moreniche.

<sup>11</sup> Esempio: 100 ettari di pascolo con tara 50% sono conteggiati come 50 ettari. Non sono conteggiabili gli erbai e le foraggere avvicendate.

<sup>12</sup> Cfr. art. 75 bis del r.r. 5/2007.

## 7.2 Utilizzo della ripresa

I consorzi forestali hanno come obiettivo quello di stimolare e promuovere il pieno utilizzo della ripresa, prevista dai piani di assestamento forestale o nei rilievi sommari. L'obiettivo viene realizzato, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e della gestione diretta dei terreni conferiti al consorzio, in sinergia con le imprese boschive, al fine di movimentare la filiera bosco legno nel suo complesso. Ove possibile, i consorzi forestali sottoscrivono contratti pluriennali di conferimento di materiale legnoso a segherie, artigiani e altri soggetti della filiera che trasformano o commercializzano il legname e la legna da ardere o a uso energetico.

Il piano dei lavori dettaglia le modalità applicative per il raggiungimento dell'obiettivo.

## 7.3 Certificazione forestale FSC e PEFC.

I singoli consorzi forestali di primo livello hanno come finalità la gestione delle superficie forestali e delle filiere associate attraverso la certificazione forestale sostenibile, FSC e/o PEFC, acquisita anche mediante la partecipazione a gruppi costituiti da altri consorzi o da altri proprietari, pubblici o privati, lombardi o di fuori regione.

Sviluppano, ove possibile, contratti per il pagamento di servizi ecosistemici (PSE).

## 7.4 Gestione della viabilità agro-silvo-pastorale

Il Consorzio forestale può essere individuato dai comuni soci come "soggetto gestore" della viabilità agro-silvo-pastorale dal regolamento comunale di cui alla d.g.r. n. 7/14016/2003.

In particolare, il Consorzio forestale, sotto la responsabilità del direttore:

- rilascia le autorizzazioni al transito;
- incassa i relativi proventi;
- gestisce le manutenzioni delle strade;
- cura progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di nuova viabilità;
- segnala all'Ente forestale eventuali criticità (es. frane, smottamenti) che interessino le strade ed errori nella georeferenziazione del percorso pubblicato nel Geoportale o presenti in altre banche dati regionali.

In questo caso, il Consorzio è ente di diritto privato vigilato dal Comune committente, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

I proventi sono utilizzati dal consorzio forestale esclusivamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria<sup>13</sup> della predetta viabilità agro-silvo-pastorale in conformità ai piani di assestamento forestale o al "piano dei lavori" di cui al paragrafo 7.6.

## 7.5 Affidamento dei lavori o servizi

I consorzi forestali che gestiscono terreni in prevalenza di proprietà pubblica sono tenuti all'applicazione delle norme sull'evidenza pubblica sia ai sensi dell'art. 56 c. 5 l.r. 31/2008 sia in applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Pertanto:

- 1) se un consorzio forestale ha in conferimento la maggioranza di terreni di proprietà pubblica ed è "*società in house*", ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016, è sempre tenuto al rispetto delle norme del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016);
- 2) se un consorzio forestale ha in conferimento la maggioranza di terreni di proprietà pubblica ma non è "*società in house*", è tenuto al rispetto delle norme del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) in caso di affidamento di lavori e servizi a terzi; può affidare direttamente lavori e servizi ai propri soci che abbiano idonei requisiti professionali, purché facenti parte stabilmente della compagine consortile da almeno tre anni, fatta salva l'applicazione dei principi dell'evidenza pubblica per l'individuazione di nuovi soci cui affidare specifici lavori o servizi.

---

<sup>13</sup> Come definita dall'art. 71 del r.r. 5/2007.

3) se un consorzio forestale ha in conferimento la maggioranza di terreni di proprietà privata non è tenuto rispetto delle norme del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), salvo eventuali specifiche previsioni di legge.

Nel caso dei consorzi di cui ai precedenti punti 1) e 2), l'esecuzione di lavori o servizi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 36 c. 1 b) del d. lgs. 50/2016 è consentita nel rispetto della disciplina vigente in materia.

La vendita di boschi in piedi di proprietà pubblica avviene secondo il capitolato d'oneri generale e particolare approvato ai sensi dell'articolo 75 c. 2 bis) del r.r. 5/2007.

## **7.6 Piano dei lavori**

Sui terreni non assoggettati a piani di assestamento forestale, il direttore del consorzio predispone il piano dei lavori d'intesa con gli enti forestali territorialmente interessati. Il piano ha validità annuale, ma può essere aggiornato dal direttore ogni qualvolta intervengano nuove esigenze.

Il piano dei lavori, vincolante per tutti i soci, individua, localizza e quantifica fra l'altro:

- a) le utilizzazioni boschive sulla base del rilievo sommario di cui al paragrafo 7.1;
- b) le cure colturali ai boschi o agli impianti di arboricoltura da legno;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale;
- d) gli interventi di sistemazione idraulico forestale e di bioingegneria forestale;
- e) gli interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore;
- f) gli interventi di manutenzione della viabilità minore a carattere turistico o escursionistico;
- g) la realizzazione di nuovi boschi o di impianti di arboricoltura da legno;
- h) gli interventi di miglioramento o di manutenzione delle colture erbacee permanenti o annuali e delle malghe;
- i) gli interventi a tutela o per l'incremento della fauna selvatica (sia di interesse naturalistico che venatorio), dei prodotti non legnosi del bosco (castagne, piccoli frutti, funghi, tartufi ecc.), dei prodotti d'alpe e delle erbe officinali;
- j) gli interventi di realizzazione e manutenzione dell'arredo e della segnaletica da posare in bosco o da vendere;
- k) lo sviluppo della didattica ambientale e forestale e della diffusione della conoscenza sulle attività forestali e pascolive.

## **8. Procedure per il riconoscimento regionale**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. b) della l.r. 31/2008, le attività istruttorie e di verifica per il riconoscimento regionale dei consorzi forestali sono in carico alla Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia, che si avvale della collaborazione delle Strutture AFCP territoriali competenti e della Provincia di Sondrio, in particolare per eventuali sopralluoghi.

### **8.1 Requisiti per il riconoscimento regionale**

I nuovi consorzi che intendano chiedere il riconoscimento regionale devono dimostrare a Regione Lombardia di:

1. Avere uno statuto e un regolamento interno approvati dall'Assemblea dei soci, in conformità al presente provvedimento;
2. Essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio in una delle seguenti sezioni speciali: "Imprese agricole" o "Imprenditori agricoli" o "Coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento;
3. Avere un direttore tecnico con le caratteristiche riportate al paragrafo 4.2;
4. Avere in gestione diretta una superficie conferita minima di terreni come indicato nel paragrafo 7;
5. Gestire i terreni boscati e pascolivi ricevuti in gestione o eventualmente di proprietà tramite uno o più piani di assestamento forestale, anche a carattere semplificato o altro rilievo sommario, che individuino almeno la ripresa utilizzabile e le principali migliorie da apportare ai terreni e alla rete viaria; in mancanza, impegno a completare il piano o i rilievi entro due anni dal riconoscimento;
6. Gestire direttamente i terreni conferiti sulla base del piano di assestamento forestale o in mancanza del piano dei lavori indicato al paragrafo 7.6;
7. Aver ricavato la maggior parte delle entrate dalle attività di cui all'art. 56 comma 2 della l.r. 31/2008 (cfr. paragrafi 6.1 e 6.2);

8. Dimostrare l'impegno a promuovere il taglio della ripresa come indicato al paragrafo 7.2.

## 8.2 Domanda per il riconoscimento regionale

La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere presentata via pec dal Consorzio alla Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia <sup>14</sup>.

Alla domanda per ottenere il riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento;
- informativa circa l'ubicazione della sede operativa con documentazione fotografica, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- relazione illustrativa del processo di costituzione del consorzio, le funzioni e le attività da svolgere, il numero, il nominativo e la tipologia dei soci, il personale, i collaboratori, le attrezzature ed i macchinari disponibili, sottoscritta dal Direttore del consorzio;
- elenco dei terreni conferiti, suddivisi per proprietario, per conferente e classe di coltura, con indicazione della durata del conferimento e delimitazione delle aree conferite (con poligono digitale "shapefiles" con coordinate in sistema geodetico UTM32WGS84);
- bilancio consuntivo degli ultimi tre anni (salvo nel caso in cui il consorzio sia istituito da un periodo più breve), da cui sia possibile evincere la prevalenza delle attività svolte di cui al paragrafo 6.1.;
- piano dei lavori, di cui al paragrafo 7.6, se necessario;
- estremi di eventuale riconoscimento della qualifica di "Imprenditore Agricolo Professionale" ai sensi del d.lgs. 99/2004;
- bilancio di previsione approvato;
- ricevuta attestante il pagamento (assolto anche in modo virtuale) di n. 2 marche da bollo secondo il valore vigente, ove richiesto da legge.

## 8.3 Istruttoria

La Struttura di Regione Lombardia competente in materia di politiche forestali svolge l'istruttoria entro **novanta giorni** dalla data di ricevimento della documentazione. La richiesta di documentazione mancante **sospende** il decorrere del tempo fino al ricevimento della documentazione integrativa completa.

L'istruttoria si conclude con un verbale in merito al riconoscimento che sottopone al dirigente della Struttura stessa. Se la Struttura competente in materia di politiche forestali ritiene che il consorzio rispetti i requisiti regionali stabiliti dal presente provvedimento, formulerà un parere positivo. In caso contrario, ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, il parere sarà negativo e il verbale sarà trasmesso al destinatario coi motivi ostativi all'accoglimento della domanda, assegnandogli un termine per le eventuali osservazioni e integrazioni documentali.

Il verbale fornisce indicazioni sulla coerenza e compatibilità degli scopi e finalità del consorzio forestale da riconoscere con gli strumenti di programmazione vigenti e deve essere redatta previo parere della Struttura AFCP, della Provincia di Sondrio, delle comunità montane ed enti gestori dei parchi territorialmente interessati<sup>15</sup>. La richiesta di pareri **sospende** il decorrere del tempo a disposizione dell'istruttoria fino al ricevimento dei pareri, che si intendono acquisiti favorevolmente se non espressi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

---

<sup>14</sup> Indirizzo pec attuale: [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it)

<sup>15</sup> Il parere non è obbligatorio da parte di quelle province, comunità montane o enti gestori di parchi che siano interessati per superfici di massimo venticinque ettari di "superficie silvo-pastorale" come definita al paragrafo 7.

## 8.4 Provvedimento di riconoscimento regionale

Entro **sessanta giorni** dalla data del verbale il Dirigente della Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia emana il decreto di riconoscimento dei consorzi forestali, ai sensi dell'art. 56, comma 6, della l.r. 31/2008, oppure il decreto di diniego con relative motivazioni.

## 8.5 Verifiche amministrative

La provincia di Sondrio e le Strutture AFCP di Regione Lombardia verificano amministrativamente con cadenza annuale, entro **novanta giorni** dalla scadenza riportata nel paragrafo 9.2, la permanenza dei requisiti per il riconoscimento (paragrafo 8.1). La verifica è fatta sulla base della documentazione già agli atti (monitoraggi, SISCO, SITaB, Geoportale ecc.) o verificabile in remoto (es. possesso della certificazione forestale), salvo necessità istruttorie particolari e motivate.

La **verifica dei requisiti** sarà effettuata con le seguenti modalità:

Requisito del paragrafo 8.1	Come lo si verifica	riferimento scheda di rilevamento
1.	copia atto costitutivo, statuto e regolamento	
2.	visura camerale	
3.	copia atto di nomina; verifica iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali sul sito	
4.	estrazione SISCO	prospetto riepilogativo gestione delle superfici
5.	PAF e Piano dei lavori. Dichiarazione con indicazione delle superfici che si intende completare il piano o i rilievi entro due anni	prospetto riepilogativo gestione delle superfici e ripresa
6.	vedi punto 5	
7.	conteggio degli importi a bilancio sulle diverse attività	prospetto riepilogativo attività
8.	programmazione dei prelievi e loro realizzazione	prospetto riepilogativo ripresa

Al termine della verifica, il dirigente della provincia di Sondrio e i dirigenti delle Strutture AFCP di Regione Lombardia ne trasmettono gli esiti al dirigente della Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di cui al paragrafo 11.3.

## 8.6 Consorzio forestale di secondo livello

Come previsto dall'art. 56 c. 5 bis della l.r. 31/2008 a seguito delle integrazioni apportate con l.r. 17 dell'8 agosto 2022, i consorzi forestali riconosciuti possono riunirsi in Consorzio di secondo livello, con attività interna, secondo lo schema del modello consortile ordinario, al fine di avere un organismo di indirizzo e coordinamento delle attività dei singoli consorzi associati (consorzi di primo livello) di Regione Lombardia e per l'erogazione di servizi di supporto ai consorzi associati, come – a mero titolo esemplificativo - migliori condizioni assicurative, migliore formazione professionale, migliori condizioni di noleggio vetture e macchinari di interesse collettivo, supporto alla gestione amministrativa della certificazione forestale di gruppo, messa a disposizione ai propri soci di macchinari o attrezzature complesse o di uso occasionale.

Il Consorzio di secondo livello ha personalità giuridica di diritto privato ed è portavoce delle istanze dei singoli consorzi forestali presso gli Uffici di Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini del riconoscimento regionale, ogni Consorzio forestale di primo livello può essere iscritto e partecipare a un solo Consorzio forestale di secondo livello. I soci del Consorzio di secondo livello approvano lo statuto ed eleggono le proprie cariche a maggioranza del numero di associati e della quantità di terreni conferiti in gestione ai singoli soci.

Il Consorzio di secondo livello è soggetto alle disposizioni dei presenti criteri contenute nel Capitolo 4 e relativi paragrafi. In particolare, lo statuto è stilato in base a quanto contenuto nel paragrafo 4.1, e deve prevedere attività limitate alle finalità esemplificate nel primo comma del presente paragrafo.

Il Consorzio di secondo livello non gestisce i terreni conferiti ai soci e pertanto non ha un "piano di lavori", ma definisce e concorda nell'assemblea dei soci i propri obiettivi e le proprie attività.

## 8.7 Procedure di riconoscimento del Consorzio forestale di secondo livello

Le procedure per ottenere il riconoscimento regionale da parte del Consorzio forestale di secondo livello sono quelle indicate al presente paragrafo 8, con le seguenti modifiche e integrazioni:

- 1) devono essere dimostrati solo i punti 1) e 3) del paragrafo 8.1;
- 2) deve dimostrare di avere associati almeno l'80% dei consorzi forestali di primo livello riconosciuti da Regione Lombardia;
- 3) il Consorzio forestale di secondo livello deve presentare una relazione con le attività svolte dalla sua costituzione in poi e con gli obiettivi prefissati per i tre anni successivi, con la quale il Consorzio dimostra la propria volontà di voler svolgere concretamente i servizi indicati al paragrafo 8.6;
- 4) la documentazione da presentare è quella indicata al paragrafo 8.2, omettendo l'elenco dei terreni conferiti;
- 5) le verifiche sono effettuate direttamente dalla Struttura regionale competente in materia di politiche forestali, col supporto della Provincia di Sondrio e delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca.

## 9. Consorzi forestali già riconosciuti

### 9.1 Adeguamento

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, i consorzi forestali già in possesso del riconoscimento regionale si adeguano ai contenuti della presente deliberazione.

### 9.2 Monitoraggio delle attività dei consorzi

Ogni anno, entro il 30 aprile (salvo proroga concessa con nota del dirigente della Struttura competente in materia di politiche forestali), i consorzi forestali riconosciuti, compreso l'eventuale consorzio forestale di secondo livello, trasmettono per posta elettronica certificata a Regione Lombardia, sia alla Struttura competente in materia di politiche forestali che alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) o alla Provincia di Sondrio, in base alla sede legale del Consorzio, nonché in ogni caso ad ERSAF (per la redazione del Rapporto sullo Stato delle foreste di sua competenza ai sensi dell'art. 47 c. 1 bis l.r. 31/2008), la seguente documentazione, sottoscritta dal presidente e dal direttore:

- a) **scheda statistica unica**, in formato pdf e aperto, sia per il mantenimento del riconoscimento che per il Rapporto sullo Stato delle Foreste, contenente i seguenti **prospetti sintetici**:
  - numero e qualifica professionale dei dipendenti e dei collaboratori;
  - parco macchine e attrezzature in dotazione;
  - attività svolte, per categorie e proventi economici;
  - origine della maggior parte dei ricavi del consorzio;
  - superfici gestite (coerenti col fascicolo aziendale);
  - migliorie svolte, con o senza contributi pubblici, nei boschi, sulle superfici foraggere, sulla viabilità e sugli altri terreni gestiti;

- riepilogo della massa legnosa effettivamente tagliata e commercializzata, sia in bosco che fuori foresta, anche - se del caso - fuori Lombardia;
  - utilizzo della ripresa dei boschi gestiti, con indicazione della ripresa utilizzata, in valore assoluto e in percentuale su quella disponibile;
  - ettari di bosco e di arboricoltura da legno gestiti con certificazione forestale FSC o PEFC;
- b) **relazione sintetica sulle attività svolte** e gli interventi realizzati nell'anno precedente, con eventuali ulteriori tabelle riepilogative non comprese nella scheda sopra riportata, e documentazione fotografica georeferenziata<sup>16</sup>;
- c) **relazione sintetica sugli interventi previsti** nell'anno in corso, dal piano dei lavori o dai piani di assestamento, con tabelle riepilogative;
- d) il **bilancio consuntivo** dell'anno precedente, al mero fine del rispetto del requisito della prevalenza delle attività svolte;
- e) variazione nell'elenco dei soci avvenuta nell'anno precedente.

Il consorzio forestale di secondo livello omette le informazioni circa i terreni conferiti in gestione.

La documentazione è compilata su un modello predisposto dalla Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia, di concerto con ERSAF e viene trasmessa dal Consorzio forestale, per conoscenza, anche a Ersaf, che si occupa di redigere il Rapporto sullo Stato delle Foreste (art. 47 l.r. 31/2008), e agli altri enti (Provincia di Sondrio, comunità montane e parchi) eventualmente interessati.

In caso di inadempimento, la Provincia di Sondrio o la Struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competente in base alla sede legale del Consorzio sollecita il consorzio all'invio della documentazione mancante entro il termine massimo di due mesi, trascorsi i quali informa la Struttura regionale competente in materia di politiche forestali, che avvia l'iter di sospensione del riconoscimento.

### 9.3 Perdita temporanea di superfici per eventi eccezionali

Qualora, per eventi eccezionali non riconducibili alla volontà o negligenza del Consorzio, la superficie conferita scenda temporaneamente sotto il minimo indicato nel presente provvedimento, il direttore del Consorzio informa immediatamente via pec la Struttura competente in materia di politiche forestali e per conoscenza la Provincia di Sondrio o la Struttura territoriale AFCP, dando le opportune motivazioni e chiedendo il tempo necessario per ricostituire la superficie conferita minima.

In caso di omessa comunicazione, il dirigente della Struttura competente in materia di politiche forestali avvia il procedimento di sospensione del riconoscimento del consorzio forestale come previsto dal paragrafo 11.3.

La Struttura competente in materia di politiche forestali, sentito il parere della Provincia di Sondrio o della Struttura territoriale AFCP, qualora ritenga che le motivazioni siano effettivamente riconducibili a eventi eccezionali, assegna al Consorzio via pec un congruo termine per il ripristino della superficie, non superiore a sei mesi, scaduto il quale, qualora la situazione dovesse perdurare, si procederà con la sospensione del riconoscimento del consorzio forestale come previsto dal paragrafo 11.3.

## 10. Finanziamento dei consorzi forestali

I fondi per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008 sono erogati sotto la condizione che i requisiti per il riconoscimento siano mantenuti ininterrottamente per almeno

---

<sup>16</sup> Le fotografie devono avere in calce le coordinate geografiche in UTM32WGS84 del punto ove sono state scattate.

cinque anni dall'ultimo pagamento. In caso di inadempienza, i bandi devono prevedere la restituzione dei fondi introitati, maggiorati degli interessi legali, anche attraverso compensazione con altre linee di aiuto.

Nel caso dei consorzi di primo livello, i predetti fondi possono essere erogati proporzionalmente alle superfici conferite. In questo caso, il contributo massimo erogabile è riservato a chi possiede in gestione una superficie considerevolmente superiore al minimo indicato al paragrafo 7.

I consorzi forestali, sia di primo che di secondo livello, che ricevono fondi per la copertura delle spese di avviamento ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008 devono inviare alla Struttura AFCP di Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio, secondo competenza territoriale, anche copia del bilancio preventivo per la verifica di quanto previsto al comma 6) dell'art. 56 della predetta legge.

## **10.1 IVA come spesa ammissibile**

Normalmente i bandi di finanziamento regionali permettono di inserire l'IVA fra le spese ammissibili a contributo qualora non sia recuperabile dal beneficiario.

Nel caso dei consorzi forestali che gestiscono un capitale fondiario pubblico tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, per stabilire se l'IVA possa essere inserita a finanziamento è necessario verificare se l'attività oggetto di contributo pubblico sia un'attività economica o un'attività di interesse pubblico, ossia svolta nel mero interesse della collettività.

Si premette che qualora il consorzio forestale svolga entrambe le attività, ai sensi degli articoli 19 e 19 ter del d.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), deve fare ricorso alla contabilità separata.

In questi casi, l'IVA non può rientrare fra le "spese ammissibili" qualora sia riferita ad attività economica.

Tra le attività economiche nel settore forestale, possono rientrare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti: le utilizzazioni boschive, il commercio di legna o legname, le cure colturali ai boschi produttivi, la commercializzazione dei prodotti del sottobosco o dei prodotti forestali non legnosi (es. miele), la produzione o commercializzazione di arredo in legno ecc.

## **11. Altre attività**

### **11.1 Controlli specifici sul mantenimento dei requisiti**

Oltre alle verifiche amministrative previste al paragrafo 8.5, la Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia, avvalendosi delle Strutture AFCP territoriali e della Provincia di Sondrio, può effettuare controlli periodici, dandone comunicazione all'interessato con un preavviso massimo di 72 ore, in particolare:

- a) sulla consistenza e natura dei terreni inseriti a fascicolo aziendale, sia presso i CAA che in loco, verificando a campione i titoli di possesso dei terreni e l'indicazione della corretta qualità di coltura;
- b) sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal consorzio;
- c) sul rispetto degli obblighi di legge (es. d.lgs. 33/2013) e del presente provvedimento.

L'elenco dei consorzi da controllare è trasmesso dalla Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia alle Strutture territoriali AFCP e alla Provincia di Sondrio, che al termine dei controlli informano la stessa degli esiti.

La Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia può effettuare, anche avvalendosi di ERSAF, controlli di secondo livello sui consorzi forestali, sulle strutture AFCP e sulla Provincia di Sondrio al fine di verificare, tramite interviste e verifiche in loco, la regolarità, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti, con modalità analoghe a quanto previsto per gli aiuti di stato dalla l.r. 31/2008 o con modalità che saranno stabilite dal dirigente Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia.

I consorzi, ove ne ricorrano i presupposti, sono altresì tenuti all'applicazione degli artt. 2 bis. c. 3 e 22 c. 1 lett. c) del d.lgs. 33/2013.

## **11.2 Restituzione dei dati: Rapporto sullo Stato delle Foreste e Geoportale**

I dati derivanti dai monitoraggi annuali confluiscono nel Rapporto sullo Stato delle Foreste di ERSAF e sono presentati ogni anno entro il 31 ottobre al Consiglio regionale e alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Inoltre, la Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia, col supporto di ERSAF, provvede a redigere, pubblicare e ad aggiornare periodicamente, nel Geoportale della Lombardia, lo strato cartografico delle particelle catastali conferite in gestione ai consorzi forestali.

Sono altresì pubblicati sul Geoportale i poligoni dei boschi, gestiti dai consorzi forestali, che sono stati oggetto di miglioramento attraverso risorse pubbliche erogate da Regione Lombardia.

## **11.3 Mantenimento o perdita del riconoscimento regionale**

Nel caso in cui una verifica di cui al paragrafo 8.5 o un controllo di cui al paragrafo 11.1 dia esito negativo, la Provincia di Sondrio o la Struttura territoriale AFCP propone alla Struttura competente in materia di politiche forestali la sospensione o la revoca del riconoscimento.

Il riconoscimento regionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, qualora si riscontrasse il mancato rispetto dei requisiti quali-quantitativi indicati al paragrafo 8.1 o al paragrafo 9.1, oppure l'inadempimento relativo al paragrafo 9.2 (monitoraggio annuale), nonché a seguito di controlli di secondo livello.

La sospensione del riconoscimento può essere anche conseguenza delle situazioni elencate al paragrafo 9.3 in caso di situazioni eccezionali.

In tutti i casi, Regione Lombardia procede alla sospensione del riconoscimento per un periodo massimo di ventiquattro mesi, fino a che il consorzio non sia rientrato in possesso dei requisiti necessari; trascorso detto termine, in caso di inadempienza, Regione Lombardia provvede alla revoca definitiva del riconoscimento regionale.

Un consorzio il cui riconoscimento sia stato revocato può chiedere nuovo riconoscimento regionale dopo cinque anni, ma in questo caso non ha più diritto a ricevere contributi per le spese di avviamento (art. 56 c. 6 l.r. 31/2008).

I provvedimenti di sospensione, di revoca del riconoscimento regionale o di revoca della sospensione sono atti del dirigente della Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia.

## **12. Ulteriori precisazioni tecniche**

Il dirigente della Struttura competente in materia di politiche forestali di Regione Lombardia può emettere comunicati, circolari o provvedimenti dirigenziali di chiarimento e approfondimento di quanto contenuto nella presente deliberazione, in particolare dei seguenti aspetti:

- applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;
- stesura del regolamento interno dei consorzi forestali (paragrafo 4.1);
- caratteristiche dei rilievi sommari (paragrafo 7.1).
- promozione dell'utilizzo della ripresa (paragrafo 7.2);
- certificazione forestale (paragrafo 7.3);
- verifiche amministrative (paragrafo 8.5);
- consorzi forestali di secondo livello (paragrafo 8.6);
- monitoraggio (paragrafo 9.2);
- eventi eccezionali (paragrafo 9.3);
- caratteristiche dei controlli (paragrafo 11).

Comunicati, circolari e provvedimenti sono pubblicati sul BURL.